



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 del 09/09/2021

OGGETTO: Ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione su istanza della sig.ra R.M., rappresentata e difesa dall'avv. Osvaldo Rascazzo, avverso sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 575 del 10.05.2021. Costituzione in giudizio, Nomina Legale del Comune avv. Guido Massari.

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di SETTEMBRE alle ore 14:11, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	

Presiede la Seduta IL VICE SINDACO Giuliana Giannone

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta in atti

N. 194 del 03/09/2021

REGOLARITA' TECNICA

Parere regolarità tecnica: Favorevole

San Pietro V.co 03/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

COPIA

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **194 del 03/09/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che:

in data 27/30 luglio 2021 (prot. 18462 del 2.8.2021) è pervenuto ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione su istanza della sig.ra ...OMISSIS..., rappresentata e difesa dall'avv. Osvaldo Rascazzo, avverso sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 575 del 10.05.2021;

la vicenda ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni subiti in data 22.02.2007 dalla sig.ra ...OMISSIS... la quale, mentre usciva dal Supermercato Conad sito in via Brindisi 317, di proprietà della MA.GI. srl, rovinava per terra su uno scivolo metallico, posto a ridosso del marciapiede in corrispondenza delle porte di ingresso e di accesso dei locali, reso viscido dalla pioggia.;

con atto di citazione notificato in data 04.02.2008 la sig.ra ...OMISSIS..., rappresentata e difesa dall'avv. Osvaldo Rascazzo, conveniva in giudizio sia la società MA.GI. srl, che il Comune di San Pietro Vernotico, ritenendoli solidalmente responsabili dell'accaduto. Svoltesi il giudizio di primo grado, il G.U. del Tribunale di Brindisi Dott.ssa Gabriella Del Mastro, con sentenza n. 2169 del 18.12.2014, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava il Comune di San Pietro V.co al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 42.368,05, oltre interessi legali da computarsi su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici Istat con decorrenza dal 22.2.2007 e sino alla data della sentenza e, per il periodo successivo e sino al saldo, sulla somma complessiva come determinata; il Comune veniva condannato anche al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore dell'attrice, distrattario, liquidate in complessivi € 7.800,00, oltre accessori e spese di CTU; infine, veniva condannata la stessa attrice al pagamento in favore della società MA.GI. srl delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.200,00, oltre accessori;

in esecuzione della sentenza di primo grado il Comune provvedeva al pagamento delle somme dovute, precisamente: in favore di ...OMISSIS... la complessiva somma di € 49.630,25; in favore dell'avv. Osvaldo Rascazzo quale distrattario, la complessiva somma di € 11.675,09 per spese legali. Per un totale di € 61.305,34;

avverso detta sentenza, il Comune interponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce per la riforma della stessa, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice e restituzione in favore del Comune della somma complessiva di € 61.305,34, oltre interessi legali, pagata in esecuzione di detta sentenza. Si costituivano regolarmente in giudizio le parti appellate, (la sig.ra ...OMISSIS... interponeva anche appello incidentale) e, all'udienza del 23.01.2018, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di intervenuto fallimento della MA.GI. srl, con sentenza del Tribunale Fallimentare di Brindisi n. 11 del 18.3.2016, depositata e pubblicata il 22.3.2016. La causa veniva, pertanto, riassunta su istanza del Comune appellante nei confronti delle parti in giudizio (è rimasto contumace il curatore fallimentare) e, precisate le conclusioni all'udienza del 26.11.2019, veniva decisa con sentenza n. 575 depositata il 10/05/2021, con la quale la Corte di Appello : - accoglieva l'appello principale proposto dal Comune per quanto di ragione e riformava parzialmente la sentenza impugnata, riducendo il risarcimento in ragione del 50% a titolo di concorso di colpa della danneggiata (e ricomprendendo in esso anche il danno morale), quantificato nella complessiva misura di € 34.164,05 (in luogo della somma di € 42.368,05), dimezzato, pertanto, ad € 17.082,02, oltre interessi legali calcolati come da sentenza di primo grado, con obbligo di restituzione della maggiori somme corrisposte dal Comune; - compensava le spese processuali di entrambi i gradi per metà, ponendo l'altra metà a carico del Comune, oltre alle spese di CTU; pertanto, condannava il Comune al pagamento in favore della danneggiata del 50% delle spese di lite del doppio grado (1° grado: intero € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per esborsi; 2° grado: intero € 3.000,00 per compensi; il tutto oltre s.g. iva e cpa), con obbligo di restituzione al Comune delle maggiori somme corrisposte in forza della sentenza impugnata; - rigettava l'appello incidentale proposto dall'appellata, ponendo a suo carico il versamento dell'ulteriore importo a

titolo di c.u., pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto, confermando per il resto la sentenza impugnata.

Richiamata la relazione prot. 20185 del 3.9.2021 del Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, dalla quale si evince la necessità di resistere in giudizio avverso detto ricorso, al fine di difendere le motivazioni della Corte di Appello di Lecce, sostanzialmente favorevoli al Comune, avendo la stessa riconosciuto parzialmente fondati i motivi di appello, che hanno portato all'esclusione della responsabilità esclusiva dell'Ente e al riconoscimento di una corresponsabilità della danneggiata del 50% e all'obbligo della restituzione delle maggiori somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Vista la L. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1.di prendere atto della relazione a firma del Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari prot 20185 del 3.9.2021;

2.di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso il ricorso sopra richiamato, su istanza della sig.ra ...OMISSIS..., rappresentata e difesa dall'avv. Osvaldo Rascazzo, conferendo incarico al Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori, con ogni facoltà di legge nessuna esclusa;

3.di autorizzare il Sindaco alla firma del mandato alla lite;

4.di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Giuliana Giannone

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 09/09/2021 N. 1324 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2021;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 09/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 09/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.